

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Palermo

Prot. n. 4970 15/11/2015 del 04 MAR. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

**PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
PALERMO**

(rif. U.O. Staff nota 16-2-2015, n. 7228)

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 175/A/2012 del 6 giugno 2012 emessa dalla Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti

1 - Con la nota in riferimento codesto richiedente rappresenta che il Giudice contabile, con sentenza passata in giudicato, ha condannato un dirigente regionale a risarcire la Regione della somma di euro 295.354,40.

Con decreto n. 277/2012 il Segretario Generale ha individuato un funzionario incaricato di eseguire la decisione e recuperare la somma nei confronti del debitore.

Avendo quest'ultimo ottemperato solo parzialmente al pagamento del debito, l'incaricato del recupero ha chiesto all'agente di riscossione, Equitalia spa (che opera in Sicilia attraverso Riscossione Sicilia spa), l'iscrizione a ruolo della somma ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 46/1999 per il loro recupero coattivo.

Successivamente alla notifica del ruolo il debitore ha chiesto la rateazione del debito che è stata accordata in 10 anni.

La dilazione è stata accettata ed i pagamenti concordati sono al momento regolari, ma il Concessionario della riscossione ha ritenuto, a garanzia del recupero, di avviare alcune azioni a tutela del

credito, fra le quali quella revocatoria (si presume, ai sensi dell'art. 2901 c.c.), tendente ad ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della donazione di un immobile fatta dal debitore ai propri figli.

Il debitore ha chiesto la rinuncia a tale azione dichiarandosi disponibile a garantire il proprio debito residuo per mezzo di idonea fideiussione assicurazione o creditizia ed in data 27 gennaio corrente anno ha inviato una bozza di fideiussione a copertura dell'intero debito residuo, da rinnovare annualmente fino alla scadenza del piano di ammortamento rateale della somma dovuta .

Tanto premesso viene chiesto l'avviso dello scrivente sulle seguenti questioni:

a) se la fideiussione sia idonea a garantire pienamente la Regione del credito vantato e ad evitare eccezioni dilatorie;

b) se la società garante, che dichiara di essere iscritta all'elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 155 comma 4 del D.Lgs. 01-09-1993, n. 385, può esercitare l'attività di prestazione di garanzia nei confronti del pubblico;

c) se la fideiussione, della quale è prevista la proroga annua, sia idonea a garantire la Regione per tutta la durata della dilazione consentita da Riscossione Sicilia;

d) chi sia il soggetto titolato a rinunciare all'azione revocatoria dell'atto di donazione dell'immobile;

e) chi sia il soggetto legittimato a firmare l'atto fideiussorio per conto della Regione siciliana quale beneficiaria della garanzia di adempimento.

2 – Nell'attività di recupero coattivo di un credito l'iscrizione del carico a ruolo per l'esazione comporta il trasferimento in capo al Concessionario di ogni potestà funzionale all'effettivo recupero.

Fintantochè il titolare del credito non si ri-determini in ordine alle procedure correlate al recupero – ad esempio attraverso l'annullamento del carico iscritto a ruolo e l'invio dell'atto di ritiro/sgravio al Concessionario – dominus del procedimento rimane il Concessionario, unico legittimato ad accettare, come nell'ipotesi in esame, la garanzia fideiussoria, e a rinunciare all'azione revocatoria attivata a garanzia del recupero.

In altri termini il Concessionario, a seguito dell'iscrizione a ruolo del credito, ha l'obbligo e la responsabilità di procedere alla sua esazione, potestas della quale, peraltro, è stata espressione l'accoglimento della stessa istanza di rateazione avanzata dal debitore.

E' a tale soggetto che allo stato attuale, spetta l'accettazione della garanzia fideiussoria e cui compete la rinuncia all'azione giudiziaria intentata.

Diversa è l'ipotesi in cui – come cennato – la Regione, titolare del credito, richiami il carico iscritto a ruolo.



Il richiamo del credito, rectius il provvedimento di ritiro, è infatti atto a contenuto negativo, emanato in base ad un riesame effettuato nell'esplicazione dello stesso potere amministrativo già esercitato, attraverso il quale si elimina un provvedimento precedentemente adottato e si fanno venire meno i rapporti giuridici (e le azioni giudiziarie) instaurati in forza di quest'ultimo.

Per cui, qualora venisse ritirato l'atto di trasmissione del carico al Concessionario, l'iscrizione a ruolo, mancando l'atto presupposto, perderebbe la sua efficacia e tornerebbe in capo all'Amministrazione regionale la potestas decidendi funzionale, tuttavia, sempre all'onere diretto del recupero del credito.

Nell'ambito di tale potestas rientra certamente anche il compito di valutare l'idoneità di una diversa garanzia reale o personale offerta dal debitore.


Quanto agli specifici quesiti formulati:

- la garanzia fideiussoria può essere accettata ove resa a copertura dell'intero debito non ancora pagato e per l'intero periodo di rateizzazione;

- deve essere rilasciata da un Istituto specificamente autorizzato ai sensi della vigente normativa a garantire posizioni debitorie di privati nei confronti della Pubblica amministrazione.

In tal caso, la competenza all'accettazione della garanzia, va intestata (se non diversamente previsto all'interno del provvedimento di nomina dell'esecutore), al legale rappresentante del ramo di amministrazione regionale titolare del credito.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

